



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA,
DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO
RURALE E TERRITORIALE

**SERVIZIO 13 – UFFICIO SERVIZIO PER IL TERRITORIO
DI PALERMO**

**UNITA' OPERATIVA 3 – GESTIONE DELLE RISORSE NATURALISTICHE
RIPARTIZIONE FAUNISTICO VENATORIA PALERMO**

Via Regione Siciliana n° 4600 – PALERMO

TEL. 091-7077472 – Fax 091-9828986

Prot. n° 12740

PALERMO. 28 Agosto 2018

**DISPOSIZIONI INERENTI LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' VENATORIA
NELLA EX PROVINCIA DI PALERMO PER LA STAGIONE 2018/19**

IL DIRIGENTE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la Legge n. 157 del 11/02/1992;
VISTA la L.R. n. 33/97 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il Piano Faunistico Venatorio della Sicilia 2013/2018 approvato con D.P. n° 227 del 25/07/2013;
VISTO il D.A. n. 64/GAB del 03/08/2018 (calendario venatorio 2018/2019);
Considerato in particolare quanto previsto all'art. 10 dell'allegato "A" di cui al D.A. n. 64/GAB sopra citato
(Compiti delle Ripartizioni Faunistico Venatorie);

RENDE NOTO QUANTO SEGUE:

1) Orario ufficiale di svolgimento dell'attività venatoria;

PERIODO	Orario inizio	Orario fine
Dal 01 settembre 2018 al 15 settembre 2018	05:35	19:30
Dal 16 settembre 2018 al 30 settembre 2018	05:47	19:01
Dal 01 ottobre 2018 al 15 ottobre 2018	06:00	18:40
Dal 17 ottobre 2018 al 27 ottobre 2018	06:15	18:20
Dal 28 ottobre 2018 al 31 ottobre 2018	05:27	17:12
Dal 01 novembre 2018 al 15 novembre 2018	05:31	17:00
Dal 17 novembre 2018 al 29 novembre 2018	05:48	16:50
Dal 01 dicembre 2018 al 15 dicembre 2018	06:02	16:48
Dal 16 dicembre 2018 al 31 dicembre 2018	06:15	16:55
Dal 02 gennaio 2019 al 14 gennaio 2019	06:22	17:06
Dal 16 gennaio 2019 al 31 gennaio 2019	06:20	17:25
Dal 02 febbraio 2019 al 10 febbraio 2019	06:10	17:40

2) Utilizzo del Furetto;

E' vietato l'uso e il trasporto del furetto negli Ambiti Territoriali di Caccia della ex Provincia di Palermo.

Ai trasgressori sarà applicata la sanzione ex art. 32, comma 5 L.R. 33/97.

3) Attività venatoria nei Siti Natura 2000

3-1) L'attività venatoria nei Siti Natura 2000, ITA020018 Foce del F. Pollina e Monte Tardara, ITA020026 M. Pizzuta-Costa del Carpineto – Moarda, ITA020040 Monte Zimmara (Gangi), nonché per una fascia di rispetto di 150 metri contigua agli stessi, è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì,

giovedì, sabato e domenica, ad esclusione del martedì e del venerdì, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è in ogni caso vietato e, comunque, per non più di 3 giornate settimanali a libera scelta del cacciatore, nel rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle disposizioni, di carattere generale, previsti dal calendario venatorio 2018/2019 adottato con il D.A. n. 64/GAB del 03/08/2018 e delle seguenti ulteriori prescrizioni, limitazioni, divieti e disposizioni:

- a) è vietato l'esercizio dell'attività venatoria con il falco;
- b) non è consentita l'attività di allenamento e addestramento dei cani da caccia;
- c) nelle zone umide e lungo i corsi d'acqua e per una fascia di 150 metri dalle sponde, nonché per la caccia agli ungulati è vietato l'uso dei pallini di piombo;
- d) nel periodo dal 1 al 31 ottobre l'attività venatoria è consentita da un'ora dopo del sorgere del sole fino a due ore prima del tramonto;
- e) qualora siano accertati atti di bracconaggio, dovuti all'esercizio venatorio, diretti a specie incluse nell'allegato I della Direttiva Uccelli, ciò comporterà, in via precauzionale, l'immediata sospensione dell'esercizio venatorio sull'intero sito tutelato per il resto della stagione venatoria corrente;
- f) qualora si verificassero incendi sarà interrotta l'attività venatoria sulla superficie percorsa dal fuoco. Se la superficie percorsa dal fuoco dovesse essere superiore al 25% dell'intero TASP del sito l'attività venatoria sarà interrotta sull'intera area tutelata;
- g) l'attività venatoria è consentita esclusivamente ai cacciatori residenti nei comuni in cui ricade il sito;

3-2) Nel Sito della Rete Natura 2000 SIC. ITA020023 Raffo Rosso, Monte Cuccio e Vallone Sagana, ivi compresa la porzione di territorio coincidente con il Sito ZPS ITA 020049 Monte Pecoraro e Pizzo Cirina l'esercizio dell'attività venatoria è consentito dal 1 ottobre al 31 dicembre 2018 nel rispetto di quanto previsto dal vigente Calendario Venatorio con il quale è stata regolamentata l'attività venatoria per la stagione venatoria 2018/2019, nonché nel rispetto degli ulteriori limiti, divieti e prescrizioni di seguito indicati:

- a) l'esercizio dell'attività venatoria è consentita esclusivamente ai cacciatori residenti nei comuni in cui ricade il sito;
- b) è vietato l'esercizio dell'attività venatoria con il falco;
- c) non è consentita l'utilizzazione di più di due cani per cacciatore;
- d) non è consentita l'attività di allenamento e addestramento dei cani da caccia;
- e) nelle zone umide e lungo i corsi d'acqua e per una fascia di 150 metri dalle sponde, nonché per la caccia agli ungulati è vietato l'uso dei pallini di piombo;
- f) nel periodo dal 1 al 31 ottobre l'attività venatoria è consentita da un'ora dopo del sorgere del sole fino a due ore prima del tramonto;
- g) è vietato il prelievo venatorio della Beccaccia (*Scolopax rusticola*), della Quaglia (*Coturnix coturnix*), del Tordo Bottaccio (*Turdus philomelus*), del Tordo sassello (*Turdus iliacus*);
- h) qualora siano accertati atti di bracconaggio, dovuti all'esercizio dell'attività venatoria, diretti a specie incluse nell'allegato I della Direttiva Uccelli, ciò comporterà, in via precauzionale, l'immediata sospensione dell'esercizio venatorio, sull'intero sito tutelato, per il resto della stagione venatoria corrente;
- i) nella porzione di territorio del Sito Natura 2000 ZPS ITA 020049 Monte Pecoraro e Pizzo Cirina esterno al SIC ITA 020023 Raffo Rosso, Monte Cuccio e Vallone Sagana, l'esercizio dell'attività venatoria non è consentito.

Al fine di non superare, all'interno del Sito Natura 2000 oggetto del presente provvedimento, l'indice di densità venatoria massimo previsto per l'ATC PA1, così come previsto dal Piano Regionale Faunistico Venatorio 2013-2018, l'esercizio dell'attività venatoria è consentito esclusivamente ai cacciatori residenti nei comuni di Capaci, Carini, Monreale, Isola delle Femmine, Montelepre, Palermo, e Torretta. Il numero dei cacciatori ammessi per ogni comune è proporzionale alla porzione di territorio comunale che rientra nel Sito:

- Per il Comune di Capaci sono ammessi n. 4 cacciatori
- Per il Comune di Carini sono ammessi n. 6 cacciatori
- Per il Comune di Giardinello sono ammessi n. 9 cacciatori
- Per il Comune di Isola delle Femmine è ammesso n. 1 cacciatore

- Per il Comune di Monreale sono ammessi n. 19 cacciatori
- Per il Comune di Montelepre sono ammessi n. 4 cacciatori
- Per il Comune di Palermo sono ammessi n. 20 cacciatori
- Per il Comune di Torretta sono ammessi n.22 cacciatori

L'accesso dei cacciatori ammessi ad esercitare l'attività venatoria è così regolamentato:

1) I cacciatori che intendono esercitare l'attività venatoria all'interno del sito, in possesso di regolare licenza di caccia in corso di validità e del tesserino venatorio della stagione venatoria 2018/2019, devono presentare domanda di ammissione direttamente al Servizio per il Territorio UO 3 Gestione delle risorse naturalistiche - Ripartizione faunistica venatoria di Palermo, dal 01/09/2018 al 20/09/2018;

2) gli elenchi, dei cacciatori che presenteranno domanda, saranno redatti per comune secondo il criterio dell'età anagrafica, avranno priorità d'ammissione i cacciatori più anziani.

Per consentire negli anni l'accesso a turnazione di tutti i cacciatori residenti nei comuni in cui ricade il sito Natura 2000 oggetto del presente provvedimento, i cacciatori ammessi negli anni precedenti sono inseriti in coda agli elenchi, seguendo il criterio che quelli ammessi nella stagione venatoria dell'anno precedente sono inseriti per ultimi e comunque sempre nel rispetto dell'anzianità anagrafica

3) Qualora le richieste di ammissione per singolo comune risultassero inferiori al numero di cacciatori ammissibili, saranno ammessi nell'ordine i cacciatori residenti nei comuni già menzionati, con maggior numero di abitanti nel rispetto dell'età anagrafica.

L'esercizio dell'attività venatoria nel Sito della Rete Natura 2000 SIC. ITA020023 Raffo Rosso, Monte Cuccio e Vallone Sagana, ivi compresa la porzione di territorio coincidente con il Sito ZPS ITA 020049 Monte Pecoraro e Pizzo Cirina oggetto del presente provvedimento è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica, ad esclusione del martedì e del venerdì, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è in ogni caso vietato e, comunque, per non più di 3 giornate settimanali a libera scelta del cacciatore, per i seguenti periodi e per le specie sotto elencate:

- dal 1 al 31 ottobre 2018
Tortora (*Streptopelia turtur*);
- dal 1 ottobre al 31 dicembre 2018
Colombaccio (*Columba palumbus*);
- dal 1 ottobre al 29 novembre 2018
Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*)
- dal 01 ottobre al 31 dicembre 2018
Allodola (*Alauda arvensis*); Merlo (*Turdus merula*)
- dal 1 ottobre al 31 dicembre 2018
Cesena (*Turdus pilaris*)
- dal 1 ottobre al 31 dicembre 2018
Beccaccino (*Gallinago gallinago*); Canapiglia (*Anas strepera*); Codone (*Anas acuta*); Fischione (*Anas penelope*); Folaga (*Fulica atra*); Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*); Germano reale (*Anas platyrhynchos*); Mestolone (*Anas clypeata*); Moriglione (*Aythya ferina*); Pavoncella (*Vanellus vanellus*); Porciglione (*Rallus aquaticus*);
- dal 1 ottobre al 31 dicembre 2018
Gazza (*Pica pica*), Ghiandaia (*Garrulus glandarius*);
- dal 1 ottobre al 31 dicembre 2018
Volpe (*Vulpes vulpes*)
- dal 1 novembre al 31 dicembre 2018
Cinghiale (*Sus scrofa*)
- ulteriori prescrizioni e limitazioni
dal 1 al 31 dicembre 2018 la caccia all'allodola è consentita esclusivamente nella forma di appostamento temporaneo;

3-3) Nel Sito Natura 2000 ITA 020010 Isola di Ustica, l'esercizio dell'attività venatoria non è consentito.

Nel territorio dell'isola di Ustica esterno al Sito Natura 2000 ITA02 0010 Isola di Ustica, l'esercizio dell'attività venatoria è consentito nel rispetto di quanto previsto dal vigente calendario venatorio 2018/2019 e nel rispetto dei limiti, divieti e prescrizioni di seguito indicati:

- l'esercizio dell'attività venatoria è consentita esclusivamente ai cacciatori residenti nel comune di Ustica;
- non è consentito l'esercizio venatorio nella fascia buffer di rispetto esterna (150 mt) ai confini del Sito Natura 2000 ITA 020010 Isola di Ustica

4) Disciplina della caccia alla volpe ed al cinghiale nelle forme diverse da quella da appostamento.

Il relativo regolamento sarà successivamente emanato a norma di legge.

IL Dirigente l'UNITA OPERATIVA N. 3

Salvatore Ticali

(firmato)

Il Dirigente del Servizio 13°

Vincenzo Lo Meo

(firmato)

